

REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Indice

TITOLO I – CONTENUTO DEL BANDO GENERALE E RELATIVE FORME DI PUBBLICAZIONE

Art.1 OGGETTO ED AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 2 BANDO GENERALE DI CONCORSO

Art. 3 BANDO DI AGGIORNAMENTO

Art. 4 FORME DI PUBBLICAZIONE

Art. 5 CONTENUTO DELLA DOMANDA – REQUISITI PER L'ACCESSO

Art. 6 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 7 GRADUATORIA PROVVISORIA - MODALITA' DI FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

Art. 8 PRECEDENZE IN CASO DI UGUAL PUNTEGGIO

Art. 9 PRESENTAZIONE RICORSI

Art. 10 GRADUATORIA DEFINITIVA – APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE

Art. 11 COMMISSIONE COMUNALE ALLOGGI, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 12 GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI CUI ALL'ART.4 L.R.T.77/98

Art. 13 ASSEGNAZIONE ORDINARIA DEGLI ALLOGGI - MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE ALLOGGI
DA ASSEGNARE

Art. 14 PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

Art. 15 RISERVE

TITOLO II – GESTIONE DELLA MOBILITA'

Art. 16 MOBILITA' IN ALLOGGI ERP – Mobilità ordinaria, d'ufficio, d'urgenza

Art. 17 CAMBIO CONSENSUALE ALLOGGI

TITOLO III – INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLOGGI DA ASSEGNARE

Art. 18 DIMENSIONI DEGLI ALLOGGI

Art. 19 STANDARD ABITATIVO DEGLI ALLOGGI

Art. 20 ALLOGGI DI RISULTA

TITOLO IV – UTILIZZO AUTORIZZATO DEGLI ALLOGGI

Art. 21 DEFINIZIONE

Art. 22 UTILIZZO AUTORIZZATO DEGLI ALLOGGI

Art. 23 DURATA

TITOLO V – PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Art. 24 MOROSITA' NEL PAGAMENTO CANONI

Art. 25 DECADENZA

Art. 26 ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA E ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

Art. 27 OCCUPAZIONE SENZA TITOLO

Art. 28 DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO ERP

Art. 29 SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 NORMA DI RINVIO

Art. 31 DISCIPLINA TRANSITORIA – ENTRATA IN VIGORE

Titolo I

CONTENUTO DEL BANDO E FORME DI PUBBLICAZIONE

Art.1 - OGGETTO ED AMBITI DI APPLICAZIONE -

1. Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica così come disciplinate dalla Legge Regionale n. 96 del 20 Dicembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le indicazioni e i criteri di cui alla legge suddetta.
2. Il presente regolamento disciplina in particolar modo i contenuti del bando pubblico per l'assegnazione di alloggi E.R.P., della domanda di partecipazione al bando stesso, l'istituzione della Commissione Comunale Alloggi ed i suoi requisiti, il procedimento di formazione della graduatoria e le modalità di individuazione degli alloggi da assegnare, secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria stessa; le percentuali da rispettare nell'assegnazione degli alloggi di risulta.
3. Il presente Regolamento tiene, altresì, conto della eventuale gestione associata delle funzioni attribuite ai Comuni ai sensi dell'art.4 della L.R. 3 novembre 1998, n.77 "Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica", e della diversa organizzazione funzionale e gestionale delle singole Amministrazioni Comunali.

Art. 2 - BANDO GENERALE DI CONCORSO -

1. Il Comune singolarmente, o in forma associata, provvede, almeno ogni quattro anni, entro il mese di Ottobre, o comunque in un periodo dell'anno che consenta di acquisire la documentazione della situazione reddituale relativa all'anno precedente, all'emanazione di un bando di concorso pubblico per l'assegnazione "ordinaria" degli alloggi di ERP che si rendano disponibili per il loro ri-utilizzo.
2. Il Bando indica i requisiti di accesso all'assegnazione così come previsti all'art. 5 del presente regolamento, le modalità di presentazione della domanda, i termini, non inferiori a sessanta giorni, previsti per la presentazione della domanda stessa, i criteri di formazione della graduatoria nonché le modalità di ricorso avverso alla graduatoria stessa.
3. Al suddetto bando possono partecipare, mediante la presentazione della relativa domanda, sia nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio, sia soggetti già collocati in graduatoria che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli, sia soggetti già assegnatari.
4. In quest'ultimo caso si fa riferimento a soggetti appartenenti nuclei familiari anagraficamente conviventi - nell'ambito di un nucleo familiare più ampio - già assegnatari di alloggi E.R.P per i quali è ammessa l'autonoma partecipazione ad un nuovo bando, ai sensi dell'art.5 bis della legge regionale.
5. La graduatoria derivante da tale bando, che è definito "Bando generale di concorso", resterà in vigore fino all'approvazione della successiva derivante da altro "bando generale. Nelle more dell'approvazione di una nuova graduatoria l'ufficio proseguirà con l'assegnazione degli alloggi, che si renderanno via via disponibili, utilizzando la graduatoria esistente ed eventualmente aggiornata ai sensi del successivo art. 3.
6. All'approvazione della graduatoria derivante dal "bando generale" decadrà la graduatoria esistente comprensiva dell'aggiornamento e dovranno essere presentate nuove domande da tutti gli interessati all'assegnazione.

Art. 3 - BANDO DI AGGIORNAMENTO -

1. La graduatoria conseguente il bando generale viene aggiornata biennialmente, mediante un "bando di concorso integrativo", da emanarsi con le stesse modalità previste per il bando generale.
2. Al BANDO INTEGRATIVO possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli, in questo caso dovrà essere presentata una nuova domanda che andrà a sostituire la precedente.
3. Per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, la formazione della graduatoria provvisoria e definitiva valgono le disposizioni previste per il Bando generale.
4. La graduatoria generale verrà *aggiornata* con l'inserimento, in base al punteggio acquisito e con gli stessi criteri di priorità previsti all'art. 8, dei soggetti partecipanti al bando di aggiornamento.

Art. 4 - FORME DI PUBBLICAZIONE -

1. Il Comune e l'Edilizia Provinciale Grossetana, in qualità di Ente Gestore, assicurano la massima pubblicità e facilità di consultazione dei bandi emessi nel territorio di riferimento.
2. Il bando è pubblicato per almeno sessanta giorni sul sito internet del Comune di Gavorrano sull'Albo on line e affisso, attraverso appositi manifesti, nel territorio Comunale di riferimento.
3. Il bando e la relativa domanda saranno resi disponibili oltre che sul sito web, anche presso il Servizio comunale titolare della procedura.
4. Della pubblicazione del bando dovrà esser data idonea comunicazione attraverso appositi comunicati stampa.
5. Ulteriori forme di pubblicizzazione del bando potranno essere adottate in aggiunta a quelle previste.

Art. 5 - CONTENUTO DELLA DOMANDA – REQUISITI PER L'ACCESSO

1. La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata dal soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare.
2. Per la definizione del nucleo familiare si fa riferimento al comma 2 dell'art. 5 bis della suddetta Legge Regionale.
3. Il soggetto richiedente dovrà dichiarare il possesso, da parte di tutti i componenti del nucleo familiare, dei requisiti di cui all'"ALLEGATO A" della Legge Regionale 20 Dicembre 1996 n. 96 come modificata dalla Legge Regionale 31 Marzo 2015 n. 41. fatta eccezione, a norma del punto 3 dell'allegato A, di quanto disposto al paragrafo 2, lettera b) che si riferisce soltanto al soggetto richiedente.
4. I requisiti dichiarati nella domanda devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio.
5. I requisiti di cui alle lettere c), d), ed e), del paragrafo 2 dell'allegato A dovranno inoltre permanere per tutta la durata del rapporto locativo.
6. La domanda dovrà altresì contenere la dichiarazione da parte del richiedente relativa all'eventuale possesso di particolari situazioni sociali-economiche-familiari, abitative, o

condizioni di storicità di presenza, così come indicate nell'“ALLEGATO B” della legge regionale vigente.

7. Al fine di facilitare la compilazione della domanda, l'ufficio interessato provvederà alla predisposizione ed all'approvazione, in concomitanza con il bando di concorso, di un apposito modello che verrà idoneamente pubblicizzato.
8. La documentazione richiesta potrà essere autocertificata ai sensi della legge 445/2000 dai soggetti di cui all'art.3 della legge stessa, con le modalità da essa previste. Nella redazione del bando e nel fac-simile di domanda dovranno essere chiaramente esplicitati gli articoli citati.

Art. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA -

1. La domanda di partecipazione al bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica potrà essere presentata, nei modi e tempi previsti dai singoli bandi comunali, anche tramite PEC, all'Amministrazione Comunale. Le Amministrazioni Comunali rilasceranno apposito protocollo per la ricezione.
2. Ai fini dei termini di scadenza farà fede la data del protocollo della domanda stessa o il timbro/ricevuta rilasciato dall'ufficio ricevente.
3. L'attribuzione del protocollo o la consegna della ricevuta attesterà la ricezione della domanda ma non la sua regolarità o completezza.

Art. 7 - GRADUATORIA PROVVISORIA - MODALITA' DI FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

1. Il Comune, entro i sessanta giorni successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda di cui all'“ALLEGATO B” della Legge Regionale 20 Dicembre 1996 n. 96 come modificata dalla Legge Regionale 31 Marzo 2015 n. 41 e tenendo conto delle condizioni oggettive e soggettive del nucleo familiare ivi previste
2. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione è pubblicata all'Albo on line del Comune per trenta giorni consecutivi.
3. L'Amministrazione Comunale attiva forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima, attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune e garantendo la pubblicazione del relativo avviso sui quotidiani locali.

Art. 8 - PRECEDENZE IN CASO DI UGUAL PUNTEGGIO -

1. Nel caso in cui vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, l'ordine della graduatoria è stabilito in base alla progressività decrescente della situazione economica rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c).
2. Qualora anche tale valore sia identico si procederà, per la graduatoria provvisoria, all'inserimento in ordine alfabetico e, successivamente, per l'approvazione della graduatoria definitiva con sorteggio pubblico alla presenza della Commissione Comunale Alloggi di cui all'art. 11.

Art. 9 - PRESENTAZIONE RICORSI -

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo on line gli interessati possono presentare opposizione all'Amministrazione Comunale avverso la graduatoria stessa.
2. Le opposizioni vengono esaminate dalla Commissione Alloggi appositamente convocata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni stesse.

Art. 10 - GRADUATORIA DEFINITIVA – APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE

1. Decorso il termine per la presentazione dei ricorsi, il responsabile del procedimento inoltra alla commissione di cui all'art.11 la graduatoria provvisoria, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.
2. La graduatoria definitiva viene redatta tenendo conto dell'esito dei ricorsi eventualmente presentati avverso quella provvisoria ed eventualmente del sorteggio pubblico.
3. La graduatoria definitiva è pubblicata all'Albo on line del Comune e sul sito internet dell'amministrazione comunale, ed affissa presso l'ufficio titolare del procedimento.
4. L'Amministrazione Comunale provvede ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima anche tramite idonei comunicati stampa.
5. La graduatoria definitiva ha validità dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio fino al successivo aggiornamento.

Art. 11 - COMMISSIONE COMUNALE ALLOGGI - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO -

1. Ai sensi dell'art.3 lett.c) della L.R.T. 96/1996, come modificata dalla L.R.T.41/2015, il Comune di Gavorrano istituisce la propria "Commissione Comunale Alloggi" nominata dal Sindaco del Comune territorialmente competente è composta da tre dipendenti dell'Ente Locale di cui almeno una figura apicale dell'Ente che abbia funzioni di Presidente, da un Rappresentante dell'Ente Gestore e da un membro esterno scelto tra i Rappresentanti dei Sindacati degli Inquilini.
2. Il regolamento interno della Commissione, adottato nella seduta di insediamento, dispone in ordine alle convocazioni della Commissione e alle modalità di voto, garantendo l'efficacia e la celerità dei lavori. La partecipazione alla Commissione ERP e Mobilità è a titolo gratuito per tutti i componenti.
3. La Commissione può funzionare alla presenza della maggioranza dei membri nominati purché sia presente almeno un membro esterno.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale dell'Ufficio titolare del Procedimento.
5. La Commissione viene nominata, con provvedimento Sindacale, contestualmente all'avvio delle procedure per l'emanazione del bando generale di cui all'art. 2 e rimane in carica fino alla nomina di una nuova commissione. Delle decisioni della Commissione, assunte a maggioranza dei membri presenti, viene redatto apposito verbale sottoscritto dai componenti la commissione stessa.
6. La Commissione esamina, accoglie o respinge i ricorsi presentati avverso la graduatoria provvisoria ed approva la graduatoria definitiva.
7. La Commissione, inoltre, esamina e decide sulla controdeduzioni presentate dagli interessati in caso di avvio di procedimento di annullamento, decadenza o revoca dell'assegnazione.
8. La Commissione collabora alla formazione del programma di mobilità negli alloggi E.R.P. di cui all'art. 22 comma 4 della Legge Regionale 96/96 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 12 - GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI CUI ALL'ART.4 L.R.T.77/98 -

1. Nel caso in cui l'Ente Gestore, attualmente Edilizia Provinciale Grossetana S.p.a, gestisca, su delega comunale, con le modalità previste dal Contratto di Servizio, in conformità alla legislazione regionale, le funzioni di cui all'art.4 dell L.R.T.77/98, la Commissione di cui al precedente art.11, è istituita presso la sede della stessa E.P.G. sp.a, nella composizione in essere all'entrata in vigore della L.R.41/2015.

Art. 13 - ASSEGNAZIONE ORDINARIA DEGLI ALLOGGI - MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE ALLOGGI DA ASSEGNARE -

1. All'assegnazione ordinaria degli alloggi nuovi o di risulta trasmessi dall'Ente gestore, si provvede esclusivamente sulla base della graduatoria definitiva e dell'ordine da essa derivante. All'atto dell'assegnazione l'ufficio provvede prioritariamente ad effettuare i controlli sulla documentazione presentata in autocertificazione ed accerta la permanenza dei requisiti per l'assegnazione. Per il requisito relativo alla situazione economica di cui all'Allegato A, paragrafo 2, lettera c), si applica il limite massimo vigente al momento dell'assegnazione.
2. Il comune procede alla ricognizione dei componenti del nucleo familiare al fine della loro qualificazione come soggetti titolari del diritto all'assegnazione dell'alloggio, in base a quanto previsto dall'articolo 5 bis, comma 2, verificando altresì la composizione del nucleo familiare, relativamente alla fuoriuscita di componenti indicati nella domanda o alle eventuali altre variazioni.
3. Nel caso in cui, conseguentemente all'accertamento della permanenza dei requisiti dichiarati nella domanda, ovvero alla valutazione dei punteggi attribuiti per le condizioni socio economiche e familiari dei soggetti o per le condizioni abitative, si proceda alla modifica di alcuni punteggi, ovvero venga accertata la mancanza di alcuno dei requisiti dei richiedenti, il comune provvede alla ricollocazione o all'esclusione dalla graduatoria del nucleo interessato, dandone comunicazione allo stesso.
4. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto del divieto di assegnazione di alloggi di dimensioni tali che comportino il generarsi di situazioni di sottoutilizzo o di sovraffollamento, così come previsto dalla legge regionale, in applicazione al principio di cui all'art. 13 comma 6 della legge stessa-razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico-nell'assegnazione degli alloggi ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, fatte salve le riserve di assegnazione di cui all'art.14 e 17 del presente Regolamento, terrà, altresì, conto della composizione dell'alloggio in riferimento ai "posti letto" ed alla effettiva composizione del nucleo familiare.
5. L'Ente Gestore provvederà a indicare, nel rispetto dell'art. 13 comma 9, i vani utili di cui è composto ogni alloggio trasmesso per l'assegnazione.
6. La rinuncia all'alloggio proposto, così come la mancata occupazione dell'alloggio assegnato entro trenta giorni dalla stipula del contratto di locazione, senza che sussistano giustificati motivi, comporta la decadenza dall'assegnazione stessa e la cancellazione dalla graduatoria
7. La valutazione circa la sussistenza di giustificati motivi alla rinuncia è effettuata dalla Commissione Comunale Alloggi di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 14 - PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI E.R.P. -

- 1) Gli alloggi di E.R.P. disponibili sono assegnati secondo l'ordine delle domande nella graduatoria risultante dall'ultimo aggiornamento e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dal presente Regolamento.
- 2) Per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. il Comune deve procedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti di accesso all'E.R.P. e delle condizioni che attribuiscono i punteggi ai nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria. I requisiti e le condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica per l'assegnazione. La data di verifica per l'assegnazione coincide con la data di protocollazione della comunicazione (email - PEC - telegramma - raccomandata) inviata al richiedente ai fini dell'avvio del procedimento.
- 3) Nella convocazione di cui al precedente comma, sarà indicato il giorno e l'ufficio dove l'interessato, o persona da questi delegata, dovrà presentarsi per la verifica dei requisiti, dei relativi punteggi e per l'eventuale esperimento del procedimento di controllo, preliminarmente alla proposta di assegnazione dell'alloggio. La procedura dell'intera verifica dei requisiti dovrà obbligatoriamente concludersi entro 30 giorni dalla data di convocazione contenuta nel telegramma. Eventuali differimenti rispetto al termine fissato riguarderanno esclusivamente rapporti tra Pubbliche Amministrazioni.
- 4) Qualora l'interessato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nella convocazione, viene diffidato a presentarsi con ulteriore telegramma in cui verrà individuata data, ora e luogo della seconda convocazione. Nel caso la persona non si presenti alla convocazione del secondo telegramma la domanda verrà esclusa dalla graduatoria.
- 5) Qualora in esito all'istruttoria la domanda venga diminuita nel punteggio o venga esclusa dalla graduatoria per assenza dei requisiti di accesso di cui all'Allegato A della legge Regionale o in esito ai controlli di cui all'art. 4 del presente Regolamento, il richiedente ha facoltà di presentare ricorso alla Commissione ERP e Mobilità nel termine di 10 giorni.
- 6) Dopo la verifica della permanenza dei requisiti di accesso all'E.R.P. e delle condizioni che hanno determinato la posizione in graduatoria del nucleo familiare, presupposto per l'assegnazione, ogni Comune procede all'individuazione di caratteristiche e/o bisogni e necessità rappresentate da parte del nucleo familiare che possano incidere nell'individuazione dell'alloggio da assegnare, anche in relazione all'obiettivo dell'equilibrio sociale delle assegnazioni negli stabili di E.R.P.
- 7) In esito alla verifica requisiti e condizioni l'interessato o il suo delegato è ulteriormente convocato in altra data per la scelta dell'alloggio fra quelli disponibili. Sulla base dei dati relativi al nucleo familiare ed ai bisogni abitativi espressi da richiedente nella suddetta fase istruttoria è individuato e proposto tra gli alloggi disponibili, di standard abitativo idoneo, quello meglio rispondente alle esigenze del nucleo familiare.
- 8) A conclusione di tutti gli adempimenti, il Comune - con proprio atto - deciderà l'assegnazione dell'alloggio all'interessato, comunicandolo allo stesso e all'Ente Gestore.
- 9) Sulla base del provvedimento di assegnazione, l'Ente gestore provvede alla convocazione dell'assegnatario per la consegna dell'alloggio e la stipula del relativo contratto di locazione. L'assegnatario, che previa diffida dell'Ente gestore, non sottoscriva il contratto di locazione. L'assegnatario, che previa diffida dell'Ente gestore, non sottoscriva il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio è dichiarato decaduto dall'assegnazione.
- 10) Per le finalità del procedimento di assegnazione rimane cura e responsabilità del nucleo familiare richiedente comunicare formalmente (fax - PEC - raccomandata) le variazioni di indirizzo recapito telefonico, al fine di permettere lo svolgimento della procedura di assegnazione. Qualora le variazioni suddette non siano state comunicate e dopo ordinarie ricerche gli interessati non siano contattabili, si procede alla convocazione del nucleo familiare mediante notifica all'ultimo indirizzo comunicato contenente il termine perentorio a presentarsi entro sette giorni, pena l'esclusione dalla graduatoria.
- 11) Gli assegnatari possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi sanitari certificati. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune territorialmente competente procederà all'esclusione dalla graduatoria. In caso di

rinuncia giustificata l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che si rendano disponibili.

- 12) L'alloggio dovrà essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro massimo trenta giorni – per i residenti all'estero massimo 60 giorni – prorogabili una sola volta per gravi e giustificati motivi;
- 13) La mancata occupazione dell'alloggio dell'intero nucleo assegnatario entro i termini stabiliti nel precedente comma comporta la decadenza dall'assegnazione, come previsto dall'art. 35, co. 2, lett. g) Legge Regionale

Art. 15 - RISERVE -

1. Ai sensi del comma 11 dell'art. 13 della L.R.T.96/96, ogni Amministrazione riserva un'aliquota del venti per cento (20%) degli alloggi da assegnare di superficie pari e non superiore a due vani, a favore dei nuclei familiari di cui all'allegato B, punti a-2, a-3, a-4, a-4 bis e a-4 ter.
2. Si procederà alla verifica dell'applicazione della riserva entro il mese di ottobre di ogni anno per l'anno in corso. Le quote eventualmente non assegnate per mancanza di alloggi idonei potranno essere recuperate entro l'anno successivo.

TITOLO II – GESTIONE DELLA MOBILITA' -

Art.16 - MOBILITA' IN ALLOGGI ERP – MOBILITA' ORDINARIA E DI URGENZA -

1. La mobilità dei nuclei familiari è attivata su domanda degli assegnatari o d'ufficio, secondo i criteri stabiliti dalla Legge Regionale, si distingue in ordinaria, d'urgenza e d'ufficio.
2. Ai sensi dell'art. 19 comma 2 della L.R.T. 96/96 il Comune destina alla mobilità, sia ordinaria che d'urgenza, una quota del venti per cento (20%) degli alloggi disponibili per le nuove assegnazioni.
3. La "mobilità ordinaria" è una domanda di mobilità "motivata", attivabile in qualsiasi momento nel corso dell'assegnazione dagli interessati.
4. Le domande – da presentarsi su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente- verranno valutate dall'Amministrazione ogni 6 mesi. Le domande valutate ed accolte verranno inserite in un elenco permanente sulla base del punteggio acquisito e in ordine di anzianità di presentazione. Tale elenco è soggetto ad aggiornamenti sulla base della valutazione delle nuove domande nel frattempo presentate.
5. Le domande di mobilità non sono soggette a decadenza, possono essere ripresentate – ed in tal caso andranno a sostituire integralmente quelle agli atti dell'ufficio – in caso di mutamento delle condizioni per le quali si chiede la mobilità.
6. Per la individuazione delle situazioni di disagio abitativo e di carattere sociale, emerse nel corso dell'assegnazione, ai fini della formazione dell'elenco di cui al punto 5 l'Amministrazione terrà conto in particolare:
 - della idoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute, per la presenza nel nucleo familiare di componenti anziani, o di soggetti di soggetti disabili o comunque affetti da gravi disturbi di natura motoria;
 - dell'entità delle spese condominiali in relazione al reddito percepito;
 - della necessità di avvicinamento al luogo di lavoro o di cura e di assistenza;
 - dello stato di conservazione dell'alloggio e della necessità di elevate spese di manutenzione;
 - del rapporto posti letto / componenti nuclei familiari

7. La domanda per la "mobilità d'urgenza" può essere presentata dall'assegnatario in ogni momento, la stessa, corredata delle certificazioni idonee alla valutazione dell'urgenza addotta, in particolar modo con riguardo a situazioni di gravi motivi di salute, grave disagio sociale o per ragioni di sicurezza ed incolumità personali o familiari accertate dalle autorità competenti in materia, verrà esaminata immediatamente dall'ufficio e nel caso in cui venga riconosciuta accoglibile, eseguita in via prioritaria.
8. La mobilità, sia ordinaria che straordinaria, può essere accolta solo previa verifica della permanenza di tutti i requisiti per il mantenimento del diritto di assegnazione e purché non sussista inadempienza alle norme contrattuali.
9. La valutazione delle domande di mobilità è effettuata in sede di Commissione Comunale Alloggi.
10. La procedura di mobilità si conclude, dopo il nulla-osta rilasciato dall'E.P.G spa in seguito al sopralluogo sull'alloggio originariamente assegnato per la verifica dello stato dei luoghi, con l'accettazione dell'alloggio proposto.
11. Il rifiuto dell'alloggio idoneo individuato per la mobilità o la mancata assegnazione dello stesso, comporta l'improcedibilità della domanda e la conseguente cancellazione dall'elenco.
12. La mobilità d'ufficio è disciplinata dall'art. 22 commi 6 e ss. della L.R.T. 96/96 ed è attivata su segnalazione dell'E.P.G. in riferimento alle condizioni di sovraffollamento o sottoutilizzo. La mobilità d'ufficio prescinde dal rispetto delle percentuali previste per la mobilità e verrà effettuata tramite appositi programmi al termine delle procedure di verifica effettuate di concerto con l'E.P.G.. Sono in ogni caso eseguibili, anche coattivamente, i provvedimenti di mobilità resi necessari per seguito di interventi di ristrutturazione o recupero ai sensi dei commi 13 e 14 dell'art. 22 suddetto.
13. La prima Graduatoria della Mobilità verrà redatta con l'emanazione da parte del Comune di uno specifico Bando in cui verranno specificate le modalità i tempi di presentazione delle domande, dei relativi ricorsi e i requisiti per l'accesso.
14. In seguito alla pubblicazione della prima Graduatoria Definitiva il nucleo familiare assegnatario regolare di un alloggio ERP potrà presentare richiesta di mobilità in qualsiasi momento dell'anno relativamente all'alloggio utilizzato. Ogni Comune aggiornerà la graduatoria della Mobilità degli assegnatari ERP entro il 31 dicembre di ogni anno.
15. Per la Graduatoria Definitiva di aggiornamento da pubblicare entro il 31 dicembre il Comune esaminerà le domande pervenute entro il 15 novembre di ogni anno.
16. I ricorsi avversi alla Graduatoria Provvisoria di aggiornamento saranno accolti per un periodo massimo di 15 giorni.
17. La Graduatoria definitiva della Mobilità sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito del Comune territorialmente competente fino al suo aggiornamento. La graduatoria aggiornata entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.
18. Per tutto quanto non stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni previste alla Legge Regionale 96/96 e s.m.i. artt. 13 bis, 19 e 22.

Art 17 - CAMBIO CONSENSUALE ALLOGGI -

1. Possono essere presentate domande di cambio consensuale di alloggi E.R.P., laddove non sussistano condizioni di morosità od inadempienza da parte degli assegnatari, nel caso in cui si risolvano problemi di sottoutilizzo o sovraffollamento degli alloggi in relazione ai nuclei familiari legittimamente assegnatari al momento della domanda.

2. La richiesta di cambio alloggio deve essere adeguatamente motivata e liberamente sottoscritta dalle parti.
3. L'Amministrazione si riserva di valutare, di concerto con l'E.P.G. e la Commissione Alloggi, le richieste presentate in relazione alle caratteristiche personali-economico-sociali dei nuclei richiedenti rispetto alla futura allocazione.
4. Nell'ambito del LODE possono essere effettuate, alle condizioni di cui sopra, richieste di cambio consensuale alloggi anche tra comuni diversi.

TITOLO III – INDIVIDUAZIONE DEGLI ALLOGGI DA ASSEGNARE -

Art 18 - DIMENSIONI DEGLI ALLOGGI -

1. Il Comune assegna gli alloggi ai nuclei familiari aventi diritto in base alla composizione del nucleo familiare in rapporto ai vani utili, come previsto ai commi 6,7,8 e 10 dell'art. 13 della Legge Regionale.
2. La definizione di vano utile è prevista dal comma 9 dell'art. 13 della Legge Regionale. In base a tale articolo i parametri sono i seguenti:
 - a) sottoutilizzo: i vani utili dell'alloggio sono superiori ai componenti del nucleo aumentato di un vano;
 - b) sovraffollamento: presenza di oltre due persone a vano utile;
 - c) vano utile:
 - 1 stanza superiore a 14 mq compresa la cucina = 1 vano utile - 1 stanza inferiore a 14 mq ma non inferiore a 9 mq = mezzo vano utile
 - 1 stanza superiore a 28 mq = 2 vani utili

Art. 19 - STANDARD ABITATIVO DEGLI ALLOGGI -

1. La presenza di assistenti familiari o di terze persone non legati da vincoli affettivi con finalità di assistenza per taluno dei componenti il nucleo richiedente in sede di verifica per l'assegnazione non viene considerato come soggetto titolare del diritto di assegnazione dell'alloggio. Qualora non risultino disponibili alloggi di tutti gli standard abitativi idonei si procede alla verifica dei requisiti e delle condizioni per l'assegnazione, individuando i nuclei familiari utilmente posizionati in graduatoria solo in relazione agli alloggi disponibili con standard abitativi idonei.
2. La presenza di assistenti familiari o di terze persone non legati da vincoli affettivi con finalità di assistenza per taluno dei componenti il nucleo richiedente in sede di verifica per l'assegnazione non viene considerato come soggetto titolare del diritto di assegnazione dell'alloggio.
3. Possono essere assegnati con singoli provvedimenti, alloggi in deroga agli standard abitativi come di seguito stabiliti, motivando il provvedimento assunto in relazione agli elementi che seguono:
 - a) composizione e caratteristiche degli alloggi non idonee in rapporto ai bisogni abitativi del nucleo familiare connesso alle problematiche socio-sanitarie del nucleo familiare medesimo;
 - b) assenza nel territorio comunale di alloggi di standard abitativo idonei, calcolati ai sensi del presente articolo;
 - c) sussistenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria anche temporanei che attestino il pericolo per la sicurezza e l'incolumità del nucleo familiare assegnatario in relazione all'ubicazione dell'alloggio in determinate zone del territorio

Art. 20 - ALLOGGI DI RISULTA -

1. Ogni Comune può proporre agli aspiranti assegnatari collocati utilmente nelle graduatorie ERP gli alloggi di risulta – come previsto dall’art. 16 bis della Legge Regionale – cioè alloggi per i quali gli aspiranti assegnatari possono anticipare le somme destinate alla rimessa in pristino di alloggi ERP con successivo scomputo dal canone di locazione delle somme anticipate. I lavori di ristrutturazione dovranno essere svolti tramite il soggetto gestore di lavori che per la complessità e per le connesse problematiche richiedano professionalità, adempimenti amministrativi ed assunzioni di responsabilità.
2. L’Ente Gestore dovrà comunicare ad ogni Comune, di volta in volta, gli alloggi di risulta disponibili comprensivo della tipologia e della stima dei lavori necessari per l’assegnazione di alloggi con lavori a cura dell’inquilino.
3. Gli alloggi di risulta sono offerti all’aspirante assegnatario quale opzione e quindi la mancata disponibilità ad accettare un alloggio da ripristinare non compromette l’aspettativa ad un appartamento idoneo che si renda successivamente disponibile.
4. Le spese anticipate dagli assegnatari saranno compensate a mezzo detrazione dal canone di locazione e di tutte le spese accessorie laddove, ai sensi dell’art. 23 della richiamata Legge Regionale, le entrate derivanti da canone devono essere finalizzate esclusivamente a finanziare la gestione, la manutenzione ed interventi dell’edilizia residenziale pubblica. Le modalità di compensazione delle somme anticipate dagli assegnatari, non comportano diminuzione delle entrate comunali.

TITOLO IV – UTILIZZO AUTORIZZATO DEGLI ALLOGGI

Art.21 - DEFINIZIONE -

1. L’utilizzo autorizzato degli alloggi è una modalità provvisoria di conferimento dell’alloggio ad un nucleo familiare non assegnatario, come previsto dal comma 1 dell’art. 13 ter della Legge Regionale.
2. L’utilizzo autorizzato dell’alloggio è destinato a nuclei familiari - non assegnatari di alloggio ERP che si trovano in situazioni di particolare emergenza abitativa - indicate al comma 2 dell’art. 13 ter della Legge Regionale e riportate integralmente nell’art. 16 del presente Regolamento – e prevede l’utilizzo di una quota parte di alloggi ERP.
3. L’utilizzo di tali alloggi è previsto per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile per ulteriori tre anni – come meglio specificato nell’art. 18 del presente Regolamento, non convertibile in assegnazione ordinaria.
4. Ogni Comune potrà disporre l’utilizzo autorizzato di un alloggio ERP a favore di un nucleo familiare non assegnatario che sia in possesso dei requisiti previsti per l’accesso agli alloggi ERP di cui agli artt. 16 e 17 del presente Regolamento e dell’art, 13 ter della Legge Regionale.
5. Su segnalazione del Soggetto Gestore, ogni Comune potrà altresì autorizzare all’utilizzo temporaneo dell’alloggio soggetti non titolari del diritto di assegnazione come definito dall’art. 13 ter della Legge Regionale qualora questi ultimi siano stati abitualmente conviventi con almeno un componente del nucleo originariamente titolare del diritto di assegnazione; la mancata autorizzazione all’utilizzo temporaneo implica l’avvio del procedimento di rilascio di cui all’art. 34 della Legge Regionale come disciplinato dal successivo art. 21 del presente Regolamento.
6. Ai nuclei familiari che usufruiscono dell’utilizzazione autorizzata dell’alloggio è precluso qualsiasi incremento del nucleo familiare non derivante da nascite, adozioni e affidamenti preadottivi, come previsto al comma 10 dell’art. 13ter della Legge Regionale.

Art. 22 - UTILIZZO AUTORIZZATO DEGLI ALLOGGI -

1. Nell'ambito della percentuale massima del 35% disposta dall'art. 13 ter della L.R.T. 96/96 le Amministrazioni Comunali, anche avvalendosi di soggetti esterni a ciò delegati (come

Serizui Sociali-Società della Salute), individuano nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti per gli accessi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica che necessitino di risolvere, in via emergenziale, un proprio disagio abitativo.

2. Ferma restando la competenza comunale nella predisposizione degli atti amministrativi di assegnazione, i Comuni possono demandare a soggetti esterni, all'uopo preposti, la valutazione delle richieste e la formazione di graduatorie e/o liste di priorità per l'individuazione dei nuclei soggetti all'assegnazione in utilizzo autorizzato, che non potrà superare i limiti massimi previsti dalla legge o eventuali limiti diversi previsti in appositi regolamenti comunali espressamente adottati per la disciplina dell'emergenza abitativa.

Art. 23 - DURATA -

1. L'utilizzo autorizzato degli alloggi è concesso per un periodo massimo di tre anni, rinnovabili esclusivamente nel caso di documentata permanenza delle situazioni che lo hanno determinato e comunque fino a un termine massimo di sei anni.
2. Se la situazione è conosciuta dai servizi socio-sanitari territoriali, questi dovranno comunicare alla Commissione ERP e Mobilità territoriale – sei mesi prima della scadenza dei tre anni previsti dalla Legge Regionale - l'esito delle verifiche del progetto in favore del nucleo e le soluzioni per la sua autonomia abitativa.
3. Se la situazione non è in carico ai socio-sanitari territoriali, sarà cura degli uffici che gestiscono la Graduatoria Emergenza Abitativa, relazionare alla Commissione ERP e Mobilità territoriale – sei mesi prima della scadenza dei tre anni previsti dalla Legge Regionale - l'esito delle verifiche del progetto in favore del nucleo e le soluzioni per la sua autonomia abitativa.
4. Se i servizi socio-sanitari territoriali o gli uffici che gestiscono la Graduatoria Emergenza Abitativa, valutano che il nucleo ha necessità di un ulteriore periodo di proroga della concessione, tale richiesta dovrà essere debitamente motivata alla Commissione ERP e Mobilità che potrà proporre di accogliere la richiesta, di richiedere integrazioni e/o approfondimenti, di rivedere il periodo della concessione o di dare un diniego motivato alla richiesta.
5. Per tutto quanto non stabilito dal presente articolo trova applicazione l'articolo 13ter della Legge Regionale

TITOLO V – PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

ART. 24 - MOROSITA' NEL PAGAMENTO CANONI -

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 30 della L.RT. 96/96 la morosità del pagamento dei canoni superiore a sei mesi è causa di risoluzione del contratto e di decadenza dall'assegnazione.
2. L'EPG segnala all'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, i soggetti che potrebbero rientrare nei casi non comportanti l'applicazione del comma 1 dell'art. 30 citato. A seguito di tale segnalazione l'Amministrazione attiverà i Servizi Sociali o i soggetti a ciò preposti per la valutazione della situazione economico sociale del nucleo familiare interessato e l'espressione del parere di competenza, provvedendo, se del caso, a fornire l'autorizzazione prevista dal comma stesso.

Art. 25- DECADENZA -

1. Ogni Comune – con provvedimento motivato – emana provvedimenti di decadenza nell'alloggio ERP nei confronti del nucleo familiare assegnatario nelle ipotesi previste all'art. 35 della Legge Regionale

Art. 26 – ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA E ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE -

- 1) Ogni Comune – una volta approvata la Graduatoria definitiva – provvederà a verificare quanto dichiarato dal nucleo in fase di presentazione della domanda di partecipazione al Bando ERP; dall'esito di tale verifiche si potranno configurare una delle seguenti ipotesi:
 - a) che il nucleo non abbia i requisiti di accesso previsti dalla Legge Regionale, il Comune procederà alla sua esclusione con le modalità previste al comma 3 dell'art. 33 della Legge Regionale;
 - b) che il nucleo non sia in possesso delle condizioni sociali, economiche, familiari ed abitative dichiarate nella domanda di partecipazione al Bando, il Comune procederà alla ricollocazione dello stesso in Graduatoria a seguito della cancellazione dei punteggi non posseduti con le modalità previste al comma 3 dell'art. 33 della Legge Regionale.
2. Ogni Comune – con proprio atto motivato – provvederà ad annullare il provvedimento dirigenziale di assegnazione, in contraddittorio con l'assegnatario – con le modalità previste dal comma 3 dell'art. 33 della Legge Regionale - nei casi di:
 - a) illegittimità e/o contrasto con la normativa vigente;
 - b) assegnazione sulla base di dichiarazione mendaci o di documentazione risultate false.
3. Il provvedimento di annullamento dell'assegnazione nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo, come previsto dal comma 3 dell'art. 33 della Legge Regionale, prevede la cancellazione dalla graduatoria del nucleo familiare; tale provvedimento ha carattere definitivo.
4. Se il rapporto locativo è già in corso l'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio dell'alloggio, come previsto al comma 4 dell'art. 33 della Legge Regionale. Il provvedimento ha carattere definitivo, dovrà contenere il termine per il rilascio non superiore a quattro mesi e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.
5. Per tutto quanto non stabilito dal presente articolo trova applicazione l'articolo 33 della Legge Regionale.

ART. 27 – OCCUPAZIONE SENZA TITOLO -

1. Ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale, ogni Comune deve perseguire le occupazioni illegali degli alloggi di E.R.P., abusive e senza titolo.
2. Nel caso di alloggi ERP occupati senza titolo o illegalmente ceduti ad altri dagli assegnatari, il Comune territorialmente competente provvede a:
 - a) identificare, tramite gli organi di Polizia, gli occupanti senza titolo degli alloggi ERP; in caso di immissione violenta negli alloggi di ERP, i Comuni, a mezzo dei competenti organi di Polizia Municipale, procederanno ad inoltrare querela contro gli occupanti abusivi ai sensi dell'art. 633 del codice penale;
 - b) una volta ricevuta l'identificazione della Polizia Municipale, diffidare l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio imponendo un tempo massimo di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune – inviata per raccomandata o notificata ai sensi di legge – a presentare controdeduzioni scritte con relativa documentazione comprovante quanto ottenuto nelle controdeduzioni;
3. Il Comune entro 30 giorni dall'invio della diffida all'occupante dovrà:
 - a) in assenza di controdeduzioni scritte, adottare il provvedimento di rilascio con indicazione del termine di riconsegna dell'alloggio, che verrà notificato a norma di legge all'occupante;
 - b) analizzare le controdeduzioni – anche con l'ausilio della Commissione ERP e Mobilità prevista all'art. 5 del presente Regolamento – e comunicare all'occupante l'esito del procedimento.

- c) in caso di esito negativo perché l'occupazione senza titolo non sussiste, il Comune comunicherà per scritto all'interessato la chiusura del procedimento
- d) in caso di esito positivo perché l'occupazione è stata accertata, il Comune procederà ai sensi del punto a) del presente comma.
4. Il provvedimento del Comune costituisce titolo esecutivo - come prevede il comma 3 dell'art. 34 della Legge Regionale - nei confronti dell'occupante e di chiunque altro occupi l'alloggio; il provvedimento non è soggetto a proroghe per coloro che si sono immessi violentemente all'interno di un alloggio ERP.
5. L'Ente Gestore ha il compito di:
- a) segnalare tempestivamente al Comune territorialmente competente l'occupazione senza Titolo gli alloggi ERP;
- b) addebitare all'occupante l'indennità prevista al comma 4 dell'art. 34 della Legge Regionale, a seguito dell'emissione del provvedimento di cui alle lettere a) e d) comma 3 del presente articolo.
6. I nuclei familiari occupanti abusivi o non autorizzati non potranno presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio ordinario o un alloggio autorizzato se negli ultimi cinque anni precedenti alla presentazione della richiesta, risultano essere stati occupanti abusivi o non autorizzati di alloggi ERP.
7. Per tutto quanto non stabilito dal presente articolo trova applicazione l'articolo 34 della Legge Regionale.

Art. 28 – DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO ERP

1. Ogni Comune territorialmente competente emana provvedimenti di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio ERP nei confronti del nucleo familiare assegnatario nei casi e per le situazioni previste dal comma 2 dell'art 35 della Legge Regionale.
2. La dichiarazione di decadenza comporta :
- a) la risoluzione di diritto del contratto di locazione e il rilascio dell'alloggio entro massimo tre mesi dalla data di dichiarazione di decadenza per i casi di cui al comma 2 lettere a), b), c), d),h), ed o);
- b) la risoluzione di diritto del contratto di locazione e il rilascio dell'alloggio con decorrenza fino al massimo di un anno dalla data di dichiarazione di decadenza per i casi di cui al comma 2 lettere i), l), m) e n);
- c) la risoluzione di diritto del contratto di locazione e il rilascio dell'alloggio e cancellazione del richiedente dalla graduatoria per i casi di cui al comma 2 lettere f) e g);
- d) la risoluzione di diritto del contratto di locazione e il rilascio dell'alloggio entro il termine fissato nell'atto di decadenza per i casi di cui al comma 2 lettera e).
3. L'Ente Gestore dovrà comunicare tempestivamente al Comune territorialmente competente il verificarsi di fatti e delle condizioni che possono determinare l'emanazione di un provvedimento di decadenza. Il Comune provvede ad instaurarsi contraddittorio con l'assegnatario, entro trenta giorni dall'accertamento dei fatti. Nel caso di comunicazioni da parte dell'Ente Gestore, il termine di trenta giorni per instaurare il contraddittorio con l'interessato, decorre dalla data di ricezione formale della comunicazione dell'Ente Gestore.
4. Il procedimento instaurato dal Comune in contraddittorio con l'interessato è concluso entro trenta giorni dalla sua attivazione, con motivato provvedimento, che tiene conto delle eventuali controdeduzioni dell'interessato, disponendo:
1. la sospensione temporanea dell'emanazione del provvedimento di decadenza per il periodo e per i motivi indicati nell'art. 23 del presente Regolamento;
2. il venir meno della causa di decadenza a seguito delle controdeduzioni dell'interessato analizzate dall'ufficio competente anche con l'ausilio della Commissione ERP e Mobilità prevista all'art. 5 del presente Regolamento;
3. l'emanazione del provvedimento di decadenza con indicazione del termine del rilascio dell'alloggio, che verrà notificato a norma di legge all'occupante.

4. A seguito dell'emissione del provvedimento di decadenza, di cui al comma precedente, il Soggetto Gestore addebiterà all'occupante l'indennità prevista al comma 7 dell'art. 34 della Legge Regionale.

5. Una volta eseguito – con l'ausilio della Polizia Municipale – il rilascio dell'alloggio, qualora nello stesso permangano oggetti ed arredi ed altri beni mobili si provvede a comunicare all'interessato di ritirare i propri effetti personali entro 30 giorni dalla esecuzione.

Art. 29 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA -

1. L'esecuzione del provvedimento di decadenza può essere temporaneamente sospesa - con motivato provvedimento del Comune territorialmente competente - per un periodo da determinarsi in sede di valutazione della situazione da parte della Commissione ERP e Mobilità, quando il nucleo familiare sia composto:
 - a) esclusivamente da soggetti anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti certificati dalla competente Unità di Valutazione Multidisciplinare (U.V.M.);
 - b) esclusivamente da soggetti anziani ultraottantenni;
 - c) esclusivamente da soggetti con invalidità certificata superiore al 66%;
 - d) esclusivamente da soggetti certificati con handicap permanente e grave in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, ai sensi della L. 104/1992;
 - e) esclusivamente da un solo genitore con presenza di minori di anni 18 in condizioni di handicap, che abbia difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni della sua età.
2. Il periodo di sospensione può essere concesso per un periodo massimo di dodici mesi - prorogabile di ulteriori sei mesi - affinché il nucleo possa trovare una soluzione alloggiativa alternativa e riconsegnare l'immobile al Comune territorialmente competente.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 - NORMA DI RINVIO -

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si applica quanto previsto dalla L.R.T. 96/96 e s.m.i.

Art. 31 - DISCIPLINA TRANSITORIA – ENTRATA IN VIGORE -

1. A partire dall'approvazione della prima graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. e di quella di mobilità fra assegnatari formata sulla base delle norme del presente Regolamento decade ogni altra graduatoria formata sulla base della previgente normativa.
2. I procedimenti di assegnazione e gestione degli alloggi di E.R.P. nonché quelli di concessione provvisoria degli alloggi di E.R.P. attivati e non conclusi alla data di approvazione del presente regolamento vengono disciplinati sulla base della precedente normativa e/o sulla base del precedente regolamento.
3. Per tutto quanto non stabilito dal presente Regolamento trova applicazione la Legge Regionale.
4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione all'albo pretorio comunale